

ISTRUZIONI OPERATIVE N. 98_2025

Ai Produttori interessati

Alla Regione Siciliana
dipartimento.agricoltura@certmail.regione.sicilia.it

Ai Centri di Assistenza Agricola (C.A.A.)
LORO SEDI

E p.c. Al Ministero dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare e
delle Foreste
Via XX Settembre 20
00186 ROMA

Alla Regione Veneto
Capofila per l'Agricoltura
Coordinamento Commissione Politiche agricole
Palazzo Sceriman
Cannaregio, 168
30121 Venezia (VE)
PEC : area.marketingterritoriale@regione.veneto.it

Al Coordinamento AGEA
PEC: protocollo@pec.agea.gov.it

A RTI Lotto 3 – Gara SIAN
Leonardo S.p.A.
Piazza Monte Grappa, 4
00195 ROMA
PEC: agea-l3@@pec.leonardo.com

Oggetto: Regolamento (UE) n. 1305/2013 – Regione Siciliana, attuazione Misura 23 “Assistenza supplementare agli Stati membri colpiti da calamità naturali (articolo 6, lettera a), del Regolamento (UE) 2020/2220)” Sostegno temporaneo eccezionale agli agricoltori particolarmente colpiti da calamità naturali

1. PREMESSA

Con D.D.G. n. 5440 / 2025, la Regione Siciliana ha dato attuazione, per l'anno 2025, agli interventi previsti nel Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 nell'ambito della Misura 23 “Assistenza supplementare agli

Stati membri colpiti da calamità naturali (articolo 6, lettera a), del Regolamento (UE) 2020/2220) - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori particolarmente colpiti da calamità naturali”, prevedendo l’erogazione di un aiuto a beneficio delle aziende che hanno sopportato danni subiti dal potenziale produttivo agricolo per effetto delle calamità naturali verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2024, deliberate con delibera del Consiglio dei Ministri del 6 maggio 2024, con deliberazione di G.R. n. 226 del 17 giugno 2024 e con decreto Ministeriale prot. n. 341575 del 29 luglio 2024.

La misura prevede una dotazione finanziaria (spesa pubblica) pari ad € 35.000.000,00 interamente a carico del FEASR, così ripartita:

- € 18.000.000,00 per il comparto agrumicolo;
- € 11.000.000,00 per il comparto dell’olivo;
- € 6.000.000,00 complessivi per i comparti del mandorlo e del pistacchio.

Le calamità naturali verificatesi nel 2024 hanno prodotto un consistente impatto negativo del potenziale produttivo agricolo siciliano con conseguenti significative perdite di reddito.

Il sostegno previsto nell’ambito della misura in oggetto mira a garantire il recupero di competitività e redditività degli agricoltori, concentrando le risorse disponibili sui soggetti maggiormente colpiti dalle calamità naturali sulla base di criteri oggettivi. Per tale motivo, il sostegno è concesso unicamente ai beneficiari colpiti da una perdita pari almeno al 30% del potenziale produttivo quale conseguenza di una calamità naturale formalmente riconosciuta.

Le presenti istruzioni operative dispongono le modalità attuative per la richiesta e l’erogazione dell’aiuto in oggetto.

2. CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DELL’AIUTO

Possono accedere all’aiuto gli imprenditori agricoli, singoli o associati, che esercitano attività agricola, ai sensi dell’articolo 2135 del Codice Civile che, alla data di presentazione della domanda di sostegno, soddisfano le seguenti condizioni di ammissibilità:

- a) essere imprenditore agricolo, così come individuato dall’articolo n. 2135 del codice civile;
- b) essere in possesso del fascicolo aziendale, aggiornato e validato entro la data di presentazione della domanda di sostegno, di cui al D.P.R. 1° dicembre 1999, n. 503;
- c) essere agricoltore in attività nell’anno 2024;
- d) essere titolare nel fascicolo aziendale SIAN di almeno due ettari, cumulativamente, di colture elegibili (agrumi, olivo, mandorlo, pistacchio). Per i titolari di fascicolo aziendale SIAN in cui non si raggiunga tale limite minimo ma è presente il pistacchio è considerata elegibile solo tale coltura

purché di almeno di 0,3 ettari

Sono ammissibili a finanziamento le superfici elegibili individuate nel SIPA e dichiarate nel SIAN, prendendo a riferimento l'ultima scheda di validazione disponibile entro la data del 24 settembre 2024.

Inoltre, la Regione Siciliana ha messo a disposizione dell'AGEA il layer cartografico elaborato sulla base dei dati oggettivi rilevati per comprensori omogenei dal Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano (SIAS), con l'indicazione delle tre classi di danno, specificando altresì che la misura si applica sull'intero territorio regionale.

Come stabilito dal bando adottato dalla Regione Siciliana, non si applicano criteri di selezione in quanto, quale conseguenza dell'evento siccitoso del 2024 formalmente riconosciuto, l'intero territorio regionale ha subito danni per almeno il 30%. Pertanto, la tipologia di operazione beneficia dell'eccezione di cui all'art. 49, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1305/2013.

3. DETERMINAZIONE DELL'AUTO

Il pagamento dell'aiuto è effettuato in modo forfetario in conto capitale e non prevede pertanto alcun riferimento a specifiche spese sostenute dai beneficiari.

I danni a carico del potenziale produttivo e la relativa graduazione sono stati definiti sulla base di un'elaborazione di dati oggettivi rilevati per comprensori omogenei dal Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano (SIAS).

In particolare, il territorio regionale è stato suddiviso nelle seguenti tre classi di danno, in funzione dell'intensità dell'evento siccitoso:

- BASSO: $30 \% \leq \text{danno} < 50 \%$;
- MEDIO: $50 \% \leq \text{danno} < 70 \%$;
- ALTO: $\text{danno} \geq 70\%$.

Per ogni coltura sono previste tre intensità di ristoro, in funzione della classe di danno individuata, come da tabella seguente nella quale, a fronte dell'importo massimo concedibile previsto dal bando della Regione, sono riportati anche gli importi unitari effettivi utilizzati per il pagamento, calcolati alla luce dei plafond disponibili e delle superfici interessate:

Coltura	Produzione Standard (CREA 2017) (€/ha)	Importo massimo di ristoro per classe di danno ALTO (€/ha)	Importo calcolato di ristoro per classe di danno ALTO (€/ha)*	Importo massimo di ristoro per classe di danno MEDIO (€/ha)	Importo calcolato di ristoro per classe di danno MEDIO (€/ha)*	Importo massimo di ristoro per classe di danno BASSO (€/ha)	Importo calcolato di ristoro per classe di danno BASSO (€/ha)*
Agumi	7.291,78 €	5.000,00 €	379,11 €	3.500,00 €	253,81 €	2.000,00 €	144,14 €
Mandorlo	2.071,00 €	1.500,00 €	286,26 €	1.000,00 €	186,52 €	600,00 €	111,86 €
Pistacchio	2.071,00 €	1.500,00 €	282,72 €	1.000,00 €	186,40 €	600,00 €	111,84 €
Olivo	1.522,00 €	1.000,00 €	141,46 €	750,00 €	105,95 €	450,00 €	63,58 €

* Importo calcolato in sulla base delle disponibilità finanziarie rapportate alle superfici interessate

L'importo massimo del ristoro per singolo beneficiario è fissato a € 25.000,00 e tale limite si applica successivamente all'eventuale applicazione del coefficiente di riduzione lineare dell'importo di ristoro qualora l'importo complessivo richiesto superi la dotazione prevista per ciascuna coltura.

4. MODALITÀ DI RICHIESTA DELL'AIUTO E TERMINI DI PRESENTAZIONE

L'Organismo Pagatore AGEA rende disponibile al richiedente, esclusivamente tramite il CAA mandatario, una «domanda di aiuto automatica» precompilata, con le informazioni acquisite dal Fascicolo Aziendale e comprese nello strato informativo grafico, come detto, trasmesso dalla Regione Siciliana, riportando:

- la superficie ammessa al sostegno riportata nella scheda di validazione grafica per l'anno 2024 al 24/09/2024 per ciascuna coltura;
- l'importo individuale richiesto potenzialmente erogabile;
- la classe di danno applicata (bassa, media, alta);
- l'importo erogabile, tenendo conto dell'applicazione del coefficiente di riduzione lineare applicato per garantire il rispetto del plafond della misura e dell'importo massimo erogabile per beneficiario fissato dal bando ad € 25.000,00.

Si precisa che l'importo riportato nella domanda di sostegno/pagamento è soggetto modifiche in aumento o in riduzione a seguito di ulteriori verifiche istruttorie, laddove necessarie, o per garantire il rispetto ed il pieno utilizzo della dotazione finanziaria disponibile o a seguito dei controlli di sovracompensazione.

L'agricoltore effettua la presentazione della «domanda di aiuto automatica» sul portale www.sian.it, con l'assistenza di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola, che utilizza le procedure e la modulistica rilasciata dal SIAN, necessarie alla compilazione della domanda, rese disponibili presso lo stesso CAA.

La domanda di aiuto deve essere presentata **a partire dal 23 settembre 2025 e fino al 10 ottobre 2025.**

La domanda di aiuto presentata oltre i termini sopra indicati è irricevibile.

Ove per motivi non imputabili al beneficiario e/o al soggetto delegato alla compilazione della domanda (CAA, professionisti o altri soggetti accreditati dall'Amministrazione) non si riuscisse a presentare la stessa nei termini per problematiche tecniche del SIAN, è necessario inviare apposita segnalazione entro il termine del 10 ottobre 2025 a mezzo PEC all'Autorità di Gestione della Regione Siciliana e all'AGEA, documentando opportunamente e puntualmente la problematica tecnica occorsa. Non saranno quindi prese in considerazione segnalazioni generiche di malfunzionamento del SIAN. In caso di positivo accertamento della problematica, l'agricoltore sarà rimesso in termini per la presentazione della domanda.

Il pagamento è versato ai beneficiari al termine dei controlli istruttori di ammissibilità e dei controlli previsti dal paragrafo successivo.

5. CONTROLLI

Con D.D.G. n. 5528/2025, la Regione Siciliana ha disposto la concessione del sostegno ai potenziali beneficiari del Bando pubblico approvato con DDG n. 5440 del 26/06/2025. L'art. 2 del predetto atto stabilisce, inoltre, che l'erogazione del sostegno è effettuata da parte di AGEA successivamente all'istruttoria automatizzata delle domande di pagamento presentate sul SIAN dai potenziali beneficiari. In particolare, si precisa che gli importi inseriti nel provvedimento di concessione sono stati determinati all'esito della verifica SIPA delle superfici e dell'incrocio con il layer cartografico elaborato sulla base dei dati oggettivi rilevati per comprensori omogenei dal Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano (SIAS).

Successivamente, le domande di aiuto automatiche precompilate sono messe a disposizione degli interessati e istruite secondo la procedura di seguitoriportata:

- verifica della completezza delle informazioni e loro conformità ai requisiti di ammissibilità;
- determinazione delle quantità ammissibili per ciascun richiedente.

5.1. Verifiche di ammissibilità

La verifica di ammissibilità agli aiuti prevede l'esecuzione dei seguenti controlli:

- 1) che il richiedente l'aiuto abbia un fascicolo aziendale;
- 2) verifica dell'esistenza e della congruenza dei dati anagrafici presenti in anagrafe tributaria, del dichiarante o del rappresentante legale;
- 3) verifica dell'unicità della domanda di sostegno/pagamento;
- 4) verifica della presenza della certificazione bancaria inerente al codice IBAN;
- 5) verifica dell'ammissibilità a seguito dei controlli SIPA. Si rammenta, inoltre, che i danni a carico del potenziale produttivo, riferito alle sole colture arboree oggetto del presente bando e la relativa graduazione, sono stati definiti sulla base di un'elaborazione di dati oggettivi rilevati per comprensori omogenei dal Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano (SIAS) e che da tale analisi, è stato possibile suddividere il territorio regionale nelle tre classi di danno (basso, medio, alto), in funzione dell'intensità dell'evento siccitoso;
- 6) verifica AMS sul 100% degli appezzamenti ammissibili all'aiuto, tenendo anche conto degli esiti delle istanze di riesame presentate. Al riguardo, in relazione agli appezzamenti che hanno ricevuto un esito AMS negativo, portando quindi ad una riduzione della superficie pagabile e quindi dell'importo erogabile rispetto a quello indicato in concessione, si precisa che, qualora gli appezzamenti siano stati richiesti nella domanda unificata 2024 e siano stati oggetto di comunicazione verso l'agricoltore, non sarà possibile contestare l'esito, in quanto il procedimento di contestazione in questione risulta essere già stato definito o con l'accettazione dell'esito negativo o con le lavorazioni delle istanze di

contestazione da parte del back office di AGEA.

Poiché il 100% delle superfici ammissibili all'aiuto sono sottoposte ai controlli SIPA e AMS, non è necessario eseguire il controllo a campione.

Eventuali richieste di chiarimento/verifica dovranno essere inviate dagli interessati al CAA che gestisce il fascicolo dell'azienda, che dovrà preliminarmente valutare la fondatezza di quanto rappresentato dall'agricoltore, anche alla luce delle precisazioni sopra indicate in merito ai controlli AMS.

Eseguita questa verifica preliminare, se necessario il CAA potrà rivolgersi all'AGEA, Ufficio interventi NO SIGC, per chiedere ulteriori chiarimenti non già ricavabili già dai dati e dalle informazioni rese disponibili ai CAA stessi e/o presenti nel SIAN.

Le domande sulle quali sono evidenziate irregolarità sono considerate non ammissibili all'aiuto. L'aiuto è concesso ai soggetti per i quali non sono presenti provvedimenti di sospensione dei pagamenti attivati dall'Organismo Pagatore AGEA.

Si applica, inoltre, quanto previsto dall'art. 91, comma 1-bis del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni in materia di verifiche antimafia.

6. MODALITA' DI PAGAMENTO

Terminata l'istruttoria dei procedimenti, si procede all'esecuzione dei pagamenti che devono essere eseguiti entro il termine perentorio del 31 dicembre 2025.

Si rammenta che l'erogazione degli aiuti è subordinata alla presenza di un codice IBAN corretto, collegato ad un conto corrente attivo e che non sia dichiarato in più di un fascicolo aziendale secondo le disposizioni previste nella pertinente normativa AGEA in materia di controlli sui codici IBAN (AGEA.2010.UMU.953 del 28 maggio 2010, AGEA.UMU.2010.815 del 28 aprile 2010, AGEA.UTU.2016.181 del 26 febbraio 2016, AGEA.UTU.2016.330 del 28 aprile 2016, AGEA Prot. N. 0015526 del 05.07.2016).

Ai sensi della L. 11 novembre 2005, n. 231, come modificata dall'art. 1, comma 1052 della L. n. 286 del 27/12/2006, per quanto concerne le modalità di pagamento, si applicano le seguenti disposizioni:

“I pagamenti agli aventi titolo delle provvidenze finanziarie previste dalla Comunità europea la cui erogazione è affidata all'AGEA, nonché agli altri organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995 sono disposti esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati.”

Il Regolamento UE 260/2012 ha previsto che, a partire dal 1° febbraio 2014, le banche eseguano i bonifici secondo gli standard e le regole. L'adozione del bonifico SEPA prevede, in particolare, che l'ordinante il bonifico fornisca, insieme al codice IBAN, il codice BIC (detto anche Swift) della banca/filiale destinataria del pagamento.

La Delibera 85/2013 “Provvedimento della Banca d'Italia recante istruzioni applicative del Regolamento

260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il Regolamento (CE) n. 924/2009” chiarisce che tale indicazione debba essere obbligatoriamente fornita in caso di transazioni internazionali.

Pertanto, ogni richiedente l’aiuto deve indicare **obbligatoriamente**, pena la irricevibilità della domanda, il codice IBAN, cosiddetto “identificativo unico”, che identifica il rapporto corrispondente tra l’Istituto di credito e il beneficiario richiedente l’aiuto (Quadro A, sez. II del modello di domanda); nel caso di transazioni transfrontaliere, eseguite cioè al di fuori dello Spazio economico europeo, il produttore è obbligato a fornire il codice BIC, che è il codice di identificazione della banca.

Si sottolinea che la Direttiva 2007/64/CE del 13/11/2007, applicata in Italia con L. n. 88/2009 e con il D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 11, dispone che, se “un ordine di pagamento è eseguito conformemente all’identificativo unico (codice IBAN), l’ordine di pagamento si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario indicato dall’identificativo unico”.

La norma ha sancito, all’art. 24, il principio di non responsabilità dell’Istituto di credito, conseguentemente, l’interessato deve responsabilmente assicurarsi che il codice IBAN (e, se del caso, anche il BIC), indicati nella domanda (Quadro A, sez. II del modello di domanda) lo identifichino quale beneficiario.

Il produttore è tenuto a comunicare eventuali variazioni di dati, fornendo, contestualmente, la certificazione aggiornata rilasciato dall’Istituto di credito. Tale documentazione dovrà essere conservata nel fascicolo aziendale.

Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presenti Istruzioni Operative nei confronti di tutti gli interessati.

Il Direttore dell’Organismo Pagatore
Christian Patti

CHRISTIAN
PATTI
22.09.2025
15:16:18
GMT+01:00



Allegato 1 - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR) garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed al diritto di protezione dei dati personali.

Di seguito, pertanto, si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati dichiarati e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato.

Finalità del trattamento	I dati personali, che l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), istituita con il Decreto Legislativo n. 165/99 e s.m.i – richiede o già detiene, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, sono trattati per: a. finalità connesse e strumentali alla gestione ed elaborazione delle informazioni relative alla Sua Azienda, inclusa quindi la raccolta dati e l'inserimento nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) per la costituzione o aggiornamento
	dell'Anagrafe delle aziende, la presentazione di istanze per la richiesta aiuti, erogazioni contributi, premi; b. accertamenti amministrativi, accertamenti in loco e gestione del contenzioso; c. adempimento di disposizioni comunitarie e nazionali; d. obblighi di ogni altra natura comunque connessi alle finalità di cui ai precedenti punti, ivi incluse richieste di dati da parte di altre amministrazioni pubbliche ai sensi nella normativa vigente; e. gestione delle credenziali per assicurare l'accesso ai servizi del SIAN ed invio comunicazioni relative ai servizi istituzionali, anche mediante l'utilizzo di posta elettronica.

Modalità del trattamento	I dati personali trattati sono raccolti direttamente attraverso il soggetto interessato oppure presso i soggetti delegati ad acquisire documentazione cartacea ed alla trasmissione dei dati in via telematica al SIAN. I trattamenti dei dati personali vengono effettuati mediante elaborazioni elettroniche (o comunque automatizzate), ovvero mediante trattamenti manuali in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali in relazione al procedimento amministrativo gestito.
Ambito di comunicazione e diffusione dei dati personali	Alcuni dati sono resi pubblici ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia di trasparenza. In particolare, i dati dei beneficiari degli stanziamenti dei Fondi europei FEAGA e FEASR con riferimento agli importi percepiti nell'esercizio finanziario dell'anno precedente debbono essere consultabili con semplici strumenti di ricerca sul portale del SIAN a norma dei regolamenti CE 1290/2005 (Reg. UE 1306/2013) e CE 259/2008 (Reg. UE 908/2014), e possono essere trattati da organismi di audit e di investigazione della Comunità Europea e degli Stati membri ai fini della tutela degli interessi finanziari della Comunità. I dati personali trattati nel SIAN possono essere comunicati, per lo svolgimento di funzioni istituzionali, ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, Organismi pagatori e Organismi di vigilanza, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed enti collegati, Regioni, Comuni, I.N.P.S., ecc.), ovvero alle istituzioni competenti dell'Unione Europea ed alle Autorità Giudiziarie e di Pubblica Sicurezza, in adempimento a disposizioni comunitarie e nazionali. Gli stessi dati possono altresì essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da disposizioni comunitarie o nazionali.
Natura del conferimento dei dati personali trattati	La maggior parte dei dati richiesti nella modulistica predisposta per la presentazione di istanze di parte devono essere dichiarati obbligatoriamente e sono sottoposti anche a verifiche ed accertamenti mediante accessi a dati di altre pubbliche amministrazioni. Tra le informazioni personali trattate rientrano anche categorie particolari di dati personali di cui all'art. 9 del GDPR ("sensibili") nonché dati relativi a condanne penali e reati di cui all'art. 10 del GDPR ("giudiziari").

Titolarità del trattamento	Titolare del trattamento è l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) nella sua attività di Organismo di Coordinamento e Gestione del SIAN e nel suo ruolo di Organismo Pagatore nazionale. Esercente le funzioni di Titolare del trattamento è il Direttore dell'Agenzia pro-tempore. La sede di AGEA è in Via Palestro, 81 00187 ROMA. Il sito web istituzionale dell'Agenzia ha come indirizzo il seguente: http://www.agea.gov.it.
Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD)	AGEA ha proceduto a designare, con Delibera n. 8 del 13 aprile 2018, il Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD) nella persona del Responsabile dell'Ufficio Servizi Finanziari pro-tempore, contattabile presso il seguente indirizzo e-mail: privacy@agea.gov.it.
Responsabili del trattamento	I "Titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili". Presso la sede dell'AGEA è disponibile l'elenco aggiornato dei Responsabili del Trattamento, fra i quali sono presenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i Dirigenti responsabili degli Uffici di AGEA, la Soc. AGECONTROL S.p.A., il Lotto 3-RTI Leonardo S.p.A. (mandataria) - Green Aus S.p.A. - Abaco S.p.A. - HP Enterprise Services Italia S.r.l. - E-GEOS S.P.A., il Lotto 4-RTI E&Y ADVISORY S.p.A. (mandataria) - Accenture S.p.A.
Diritti dell'interessato	Ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di: a) chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR; b) esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta certificata protocollo@pec.agea.gov.it con idonea comunicazione citando: Rif.Privacy; c) proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le

	procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità: www.garanteprivacy.it. Si informa che, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3 del GDPR ove applicabile, l’Interessato potrà in qualsiasi momento revocare il consenso al trattamento dei dati. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso rilasciato prima della revoca.
	Si informa che, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3 del GDPR ove applicabile, l’Interessato potrà in qualsiasi momento revocare il consenso al trattamento dei dati. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso rilasciato prima della revoca.